
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Compensazione delle spese di lite, gravi ed eccezionali ragioni, novità delle questioni affrontate

Va ribadito che l'art. 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche; in particolare, anche la novità delle questioni affrontate integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise.

Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 20.1.2015, n. 845

...omissis...

1. Preliminarmente, va disposta la riunione dei giudizi in quanto le impugnazioni hanno ad oggetto la medesima sentenza di appello.

2. Con il primo motivo del ricorso principale è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 443 c.p.c. e del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, comma 2, nel testo modificato dal D.L. n. 98 del 2011 (art. 360 c.p.c., n. 3).

Il giudice di secondo grado ha disatteso l'eccezione di decadenza del D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47, comma 2, ritenendo il richiamo a tale disposizione inconferente, non considerando che la CNPR, ai sensi della L. n. 196 del 2009, è considerata una amministrazione pubblica a tutti gli effetti, con la conseguente applicabilità della decadenza invocata.

2.1. Il motivo non è fondato, atteso che la disposizione in esame, adottata in attuazione della delega legislativa per il riordino degli organi di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, non trova applicazione nel caso di specie, tenuto conto che la previsione di cui alla L. n. 196 del 2009, art. 1, comma 2, è dettata "ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica".

3. Con il secondo motivo del ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12 (art. 360 c.p.c., n. 3). La sentenza impugnata viene censurata nella parte in cui ha ritenuto applicabile il principio del pro-rata anche nel caso di riforma strutturale del sistema pensionistico della Cassa.

Il motivo di ricorso è stato così specificato: "Se il principio del pro-rata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 112, impone, o no, di liquidare il trattamento pensionistico di vecchiaia facendo applicazione di ogni singolo criterio di calcolo via via modificato nel tempo per effetto di successivi provvedimenti normativi, con esclusione del diritto del pensionando di salvaguardare periodi di anzianità contributiva per i quali non è stato maturato alcun diritto a pensione e di conservare nell'ambito dello stesso sistema il criterio quantitativo di determinazione della pensione a sé più favorevole".

4. Con il terzo motivo è dedotta la nullità della sentenza per illogicità della motivazione (art. 360 c.p.c., n. 4). La Corte d'Appello, pur avendo correttamente enunciato il principio del pro-rata e poi giunta alla conclusione che quel principio deve garantire al pensionando l'applicazione dei criteri di calcolo di miglior favore, principio estraneo alla materia previdenziale, atteso che la liquidazione della pensione deve avvenire in base ai criteri di calcolo succedutisi dalla data di iscrizione alla CNPR sino alla data del pensionamento.

5. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, in relazione alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763 (art. 360 c.p.c., n. 3).

La Corte d'Appello non avrebbe fatto corretta applicazione delle novità normative introdotte dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, che ha stabilito come sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti (...) e approvati dai Ministeri vigilanti prima della data in vigore della presente legge, così confermando la vigenza dei principi di gradualità e di equità intergenerazionale, rispetto ai quali deve essere temperato il principio del pro rata che non può trovare applicazione aprioristica ed indifferenziata.

Il motivo di ricorso è stato specificato come segue "se la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, che ha modificato la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12,

ha, o non ha, previsto, in via retroattiva, la sanatoria delle Delib. adottate dalle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligato tra (e quindi, anche della CNPR) che non hanno applicato rigorosamente il principio del pro rata, conservandone, pertanto, la piena legittimità ed efficacia".

6. Nella memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c., la ricorrente ha richiamato, a sostegno delle proprie argomentazioni, la L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488.

7. Devono essere disattese le eccezioni preliminari sollevate dal M. aventi ad oggetto, sotto più profili, l'inammissibilità del ricorso.

Ed infatti, da un lato, non può trovare applicazione, quanto previsto dall'art. 360-bis, comma 1, in quanto l'evoluzione giurisprudenziale sulle questioni dibattute non consente di ravvisarne le condizioni nella fattispecie in esame; dall'altro, ricorso la Cassa offre la propria ricostruzione interpretativa del complesso quadro normativo di riferimento che tiene conto, proprio in ragione della complessità dello stesso, degli atti paranormativi e amministrativi intervenuti, dandone atto nello svolgimento delle argomentazioni.

8. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi non sono fondati

9. Le questioni sollevate con il ricorso si collocano nella scia di un contenzioso seriale tra assicurati e Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (in seguito anche Cassa tout court), già più volte venuto all'esame di questa Corte che si è ripetutamente pronunciata in proposito.

E' sufficiente ricordare che l'orientamento favorevole agli assicurati è stato più volte ribadito da questa Corte (cfr. Cass., sez. lav., 18 aprile 2011, n. 8846; Cass., sez. lav., 2 maggio 2011, n. 9621; Cass., sez. 6-L, 7 marzo 2012, n. 3613; Cass., sez. lav., 30 luglio 2012, n. 13607; da ultimo Cass., sez. 6-L, 14 febbraio 2014, n. 3520) e risulta fissato nel seguente principio di diritto: "Nel regime dettato dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 12 (di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), prima delle modifiche a tale disposizione apportate dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763 (legge finanziaria 2007), la garanzia costituita dal principio c.d. del pro rata - il cui rispetto è prescritto per le casse privatizzate ex D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, nei provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, in termini peggiorativi per gli assicurati, in modo che siano salvaguardate le anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti - ha carattere generale e trova applicazione anche in riferimento alle modifiche in peius dei criteri di calcolo della quota retributiva della pensione e non già unicamente con riguardo alla salvaguardia, ratione temporis, del criterio retributivo rispetto al criterio contributivo introdotto dalla normativa regolamentare delle Casse. Pertanto con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali e alle modifiche regolamentari adottate con Delib. 22 giugno 2002, Delib. 7 giugno 2003 e Delib. 20 dicembre 2003, che, nel complesso, hanno introdotto il criterio contributivo distinguendo, per gli assicurati al momento della modifica regolamentare, la quota A di pensione, calcolata con il criterio retributivo, e la quota B, calcolata con il criterio contributivo, opera - per il calcolo della quota A - il principio del pro-rata e quindi trova applicazione il previgente più

favorevole criterio di calcolo: la media di 15 redditi professionali annuali più elevati nell'arco di 20 anni di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione, e non già la media dei redditi degli ultimi 24 anni".

10. In questa situazione di raggiunto assetto della giurisprudenza di legittimità sulla portata e sull'ambito di applicazione della clausola di garanzia costituita dalla regola del pro-rata di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 12, nella sua originaria formulazione, è da ultimo intervenuto il legislatore con una disposizione qualificata come di interpretazione autentica - della L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014) - che ha previsto: "L'ultimo periodo della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine".

La portata (e l'interpretazione) di tale disposizione - che rappresenta un ultimo tassello di un quadro normativo complesso - costituisce un rinnovato punto controverso tra le parti in causa.

La questione è stata oggetto di una prima pronuncia di questa Corte (Cass., sez. lav., 12 agosto 2014, n. 17892) relativa ancora a trattamenti pensionistici con decorrenza precedente al 1 gennaio 2007, pronuncia che ha ribadito l'orientamento giurisprudenziale precedente pur nel mutato contesto normativo modificato dalla citata norma di interpretazione autentica.

Successivamente la Corte ha preso in considerazione i trattamenti pensionistici con decorrenza a partire dal 1 gennaio 2007 e - con pronuncia resa in altra controversia trattata nella medesima udienza di quella in esame (Cass., sez. lav., n. 24221 del 2014) - ha affermato il seguente principio di diritto che qui si ribadisce: "Nel regime dettato dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 12 (di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), prima delle modifiche a tale disposizione apportate dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763 (legge finanziaria 2007), la garanzia costituita dal principio c.d. del pro rata - il cui rispetto è prescritto per gli enti previdenziali privatizzati ex D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, quale è la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, nei provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, in termini peggiorativi per gli assicurati, in modo che siano salvaguardate le anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti - ha carattere generale e trova applicazione anche in riferimento alle modifiche in peius dei criteri di calcolo della quota retributiva della pensione e non già unicamente con riguardo alla salvaguardia, *ratione temporis*, del criterio retributivo rispetto al criterio contributivo introdotto dalla normativa regolamentare degli enti suddetti. Pertanto con riferimento alle modifiche regolamentari adottate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (Delib. 22 giugno 2002, Delib. 7 giugno 2003 e Delib. 20 dicembre 2003), che, nel complesso, hanno introdotto il criterio contributivo distinguendo, per gli assicurati al momento della modifica regolamentare, la quota A di pensione, calcolata con il criterio retributivo, e la quota B, calcolata

con il criterio contributivo, opera - per il calcolo della quota A dei trattamenti pensionistici liquidati fino al 31 dicembre 2006 - il principio del pro rata e quindi trova applicazione il previgente più favorevole criterio di calcolo della pensione.

Invece per i trattamenti pensionistici liquidati a partire dal 1 gennaio 2007 trova applicazione il della L. n. 335 del 1995, medesimo art. 3, comma 12, ma nella formulazione introdotta dalla L. n. 296 del 2006, citato art. 1, comma 763, che prevede che gli enti previdenziali suddetti emettano i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, "avendo presente" - e non più rispettando in modo assoluto - il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni con espressa salvezza degli atti e delle deliberazioni in materia previdenziale già adottati dagli enti medesimi ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. n. 296 del 2006; atti e deliberazioni che, in ragione della disposizione qualificata di interpretazione autentica recata dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014), si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine. Conseguente che è legittima la liquidazione dei trattamenti pensionistici fatta dalla Cassa con decorrenza del 1 gennaio 2007 nel rispetto della citata normativa regolamentare interna (Delib. 22 giugno 2002, Delib. 7 giugno 2003 e Delib. 20 dicembre 2003)".

Nella specie si controverte di un trattamento pensionistico precedente alla data del 1 gennaio 2007 e quindi il ricorso della Cassa, che invoca l'applicazione dello ius superveniens anche per il periodo precedente a tale data, risulta infondato per le più ampie considerazioni esposte nella pronuncia di questa Corte da ultimo citata.

11. Con il ricorso incidentale è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e della L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 1 (art. 360 c.p.c., n. 3).

Assume il ricorrente che in ragione del principio della soccombenza la Cassa avrebbe dovuto essere condannata al pagamento delle spese di giudizio, non sussistendo le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 c.p.c., comma 2, che avrebbero potuto giustificare la compensazione.

11.1. Il ricorso incidentale va rigettato atteso che la Corte d'appello ha motivato sulla disposta compensazione in ragione della sopravvenuta uniformità interpretativa della giurisprudenza di legittimità.

Va ribadito in proposito (Cass. civ., sez. 3, 15-02-2006, n. 3282) che il giudice di merito può compensare le spese di lite per giusti motivi senza obbligo di specificarli e la relativa statuizione, assistita da una presunzione di conformità a diritto, non è censurabile in cassazione, poiché il riferimento a "giusti motivi" di compensazione denota che il giudice ha tenuto conto della fattispecie concreta nel suo complesso, quale si evince dalle statuizioni relative ai punti della controversi. Cfr. altresì Cass. civ., sez. un., 22-02-2012, n. 2572, che ha affermato che l'art. 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico- sociale o a

speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche; in particolare, anche la novità delle questioni affrontate integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise.

12. Entrambi i ricorsi - principale ed incidentale - vanno quindi rigettati.

13. Sussistono giustificati motivi (in considerazione della soccombenza reciproca e dell'evoluzione giurisprudenziale sulle questioni dibattute e della problematicità delle stesse nel contesto del progressivo assetto del diritto vivente) per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

14. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

p.q.m.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 settembre 2014.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice
